

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE - DURATA-OGGETTO

Art. 1

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile, il Consorzio di garanzia collettiva di credito tra piccoli e medi imprenditori economici denominato "COSVIM - Consorzio Sviluppo Impresa".

Il Consorzio ha sede in Porto San Giorgio, attualmente in Via Lungomare Gramsci n.1.

Su delibera del Consiglio Direttivo si potranno istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

La durata del Consorzio è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

La durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 3

Il Consorzio, che è basato sui principi di mutualità e non ha scopo di lucro, si propone di svolgere l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole e medie imprese consorziate. Il Consorzio potrà svolgere ogni attività connessa e/o complementare a quella sopra indicata, rivolta al miglioramento della gestione finanziaria dei soggetti consorziati, e a cui si applicano le disposizioni tributarie specificatamente previste per la attività principale, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi previsti e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, compreso il rilascio o l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica.

Il Consorzio può inoltre prestare garanzie a favore delle imprese consorziate nei confronti dell'amministrazione finanziaria al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte, ovvero nei confronti dello Stato, delle regioni e di enti locali ed organismi comunitari relativamente ad altre operazioni finanziarie, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Il Consorzio, allo scopo di potenziare il proprio ruolo, la propria struttura, nonché la propria incisività nel settore del credito, può partecipare alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia o anche partecipare, acquisire, fondersi con altri consorzi fidi, società, enti ed organizzazioni di natura finanziaria.

PATRIMONIO NETTO-FONDO CONSORTILE

Art. 4

Il patrimonio netto, che non può essere inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) è formato da:

1. Il fondo consortile, di ammontare variabile ma non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), che è costituito:
 - dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati. Nessun consorzio può avere una quota di partecipazione superiore al venti per cento del fondo consortile, né inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
 - dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati ai fondi rischi o ad altre riserve di bilancio;
2. Il fondo consortile di garanzia collettiva, o fondo rischi.
3. Il fondo consortile di riserva.

Il fondo consortile è destinato a garantire ogni obbligazione che il Consorzio assume o dovrà assumere per conseguire il suo scopo.

Il fondo consortile di garanzia collettiva o fondo rischi, è espressamente destinato a garantire le obbligazioni assunte dai consorziati verso gli Istituti di credito o altri Enti, con esclusivo riferimento alle concessioni di fido perfezionate con l'intervento del Consorzio. E' alimentato con gli avanzi di

gestione, ad esso destinati dall'assemblea dei consorziati, nonché dalle corresponsioni dei consorziati ad esso destinate nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché da contributi appositamente erogati da enti sostenitori e/o da altri enti pubblici. Il fondo rischi non può essere utilizzato per coprire spese di gestione. Il fondo rischi può essere in parte investito in beni sia mobili che immobili.

Il fondo di riserva è costituito da eventuali avanzi di gestione, salva la facoltà di destinare tali avanzi ad incrementare il fondo consortile e/o il fondo rischi.

Gli enti, le associazioni e le persone giuridiche pubbliche o private possono contribuire al perseguimento dello scopo consortile sia a mezzo della costituzione di appositi fondi, sia con l'incremento dei fondi già esistenti, che con la prestazione di garanzie od altre forme di assistenza finanziaria prestate direttamente al Consorzio ovvero alle singole aziende consorziate.

Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo del minimo stabilito in Euro 250.000,00 l'assemblea deve adottare le opportune determinazioni. Qualora entro l'esercizio successivo la diminuzione non si è ridotta a meno di un terzo di tale ammontare minimo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile e/o il versamento dei contributi straordinari in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo. In alternativa deve deliberare lo scioglimento del Consorzio.

CONSORZIATI

Art. 5

- Ingresso dei Consorziati

Sono ammessi al Consorzio le piccole e medie imprese, nonché i lavoratori autonomi, qualunque sia la loro struttura giuridica, a condizione che le stesse, i loro rappresentanti legali e/o i soci:

- a) non abbiano subito protesti o pignoramenti negli ultimi cinque anni;
- b) non abbiano in corso procedure concorsuali, non abbiano subito condanne ad una pena tale da comportare l'interdizione dai pubblici uffici.

Possono consorziarsi anche gli Enti pubblici e privati, compresi gli istituti bancari e parabancari, che perseguono, direttamente o indirettamente, il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Sono previste, con il presente Statuto, due figure di consorziati:

- il consorzio ordinario, che è tenuto al versamento delle quote sociali per come definite dal Consiglio Direttivo;
- il consorzio promotore, che dovrà versare, oltre alle quote ordinarie, una somma pari almeno al controvalore di n. 14 (quattordici) quote ordinarie, da destinare al fondo di garanzia collettiva.

Per l'ammissione al Consorzio gli aspiranti dovranno inoltrare domanda al Consiglio Direttivo la quale dovrà contenere:

- ragione sociale o denominazione, sede, codice fiscale e generalità dei legali rappresentanti;
- indicazione del numero e dell'importo delle quote che si intende sottoscrivere.

Nella domanda l'aspirante consorzio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi del Consorzio, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'ammissione al Consorzio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a norma del presente Statuto, e l'aspirante è considerato consorzio dalla data di accettazione della domanda di adesione e comporta l'assunzione, a carico del consorzio, di tutte le obbligazioni e di tutti gli oneri previsti dallo Statuto e dall'eventuale regolamento. Le quote versate dal consorzio non sono cedibili, ad eccezione di quanto successivamente previsto nel caso di trasferimento di azienda .

- Obblighi dei Consorziati

Il consorzio dovrà adempiere alle seguenti obbligazioni:

- a) al versamento delle quote di iscrizione, all'atto dell'adesione;
- b) al versamento dei contributi, così come definiti dal Consiglio Direttivo, per il servizio reso dal Consorzio e che saranno destinati parte ad incrementare il fondo di garanzia collettiva e parte alle

spese di amministrazione e gestione del Consorzio stesso;

c) alla concessione della fidejussione agli Istituti di credito secondo le indicazioni stabilite nella convenzione stipulata dal Consorzio con gli Istituti stessi o in alternativa, su richiesta del Consiglio Direttivo, alla costituzione di un deposito cauzionale di garanzia mediante versamento di denaro nella misura, condizioni e modalità stabilite dal Consiglio stesso;

d) a trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi sociali, nonché sottoscrivere apposita delega nella forma più ampia per rappresentarlo presso gli Istituti di credito ed altri Enti interessati alle prestazioni del Consorzio;

e) a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto ed a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e allo stesso imputabili;

f) ad osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni consortili e favorire gli interessi del Consorzio;

g) a prestare le eventuali garanzie accessorie richieste dal Consorzio a fronte degli affidamenti concessi al consorziato garantiti dal medesimo Consorzio.

h) a ritenersi obbligato a far fronte, in caso di insufficienza del patrimonio consortile, ai debiti contratti dal Consorzio precedentemente alla data di recesso o esclusione per un periodo non inferiore ad un biennio.

- Recesso del Consorziato

L'impresa consorziata può recedere dal Consorzio oltre che per i motivi previsti dalla legge, anche nel caso in cui non possa più concorrere al raggiungimento degli scopi consortili.

Il recesso avviene su comunicazione del consorziato mediante lettera raccomandata da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso, diventa operante solo al momento dell'estinzione di ogni sua esposizione debitoria garantita dal Consorzio, sino a tale momento l'impresa recedente rimane soggetta agli obblighi di cui al presente Statuto.

- Esclusione del Consorziato

Nei confronti dell'imprenditore consorziato il Consiglio Direttivo potrà deliberare il provvedimento di esclusione nei seguenti casi:

a) abbia perso anche uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio

b) per mancato pagamento delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso il Consorzio;

c) per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi sociali;

d) per comportamenti che danneggiano materialmente o moralmente il Consorzio, anche solo in via potenziale.

E' comunque escluso di diritto il consorziato che sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dal Consorzio.

- Inadempienze del Consorziato

In caso di inadempimento di obblighi o infrazioni alle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle disposizioni del Consiglio Direttivo, il Presidente, con raccomandata, formula le contestazioni ed invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convocherà immediatamente il Consiglio Direttivo per i conseguenti provvedimenti e per stabilire sanzioni previste dall'eventuale regolamento interno.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

- Perdita dello status di Consorziato

Lo status di consorziato viene meno per le seguenti cause :

a) morte, nel caso di persone fisiche

b) scioglimento, nel caso di persone giuridiche

c) recesso

d) esclusione.

- Accrescimento o trasferimento della quota

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, ad eccezione del caso in cui ci sia trasferimento o cessione dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che mortis causa.

In caso di trasferimento dell'azienda consorziata per causa morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'azienda subentra nel Consorzio, a condizione che sussistano i requisiti di ammissione ad esso, provvedendo immediatamente a subentrare anche negli obblighi già assunti dal proprio dante causa.

Se sussiste giusta causa il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione del nuovo titolare dal consorzio ai sensi del l'art. 2610 c.c.. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione, scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

Nel caso di recesso, esclusione, morte, decadenza, scioglimento del consorziato, la sua quota di partecipazione si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati. Nessuna somma a nessun titolo, compresi i versamenti al fondo rischi, è dovuta al consorziato uscente.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i titolari, legali rappresentanti e i soci delle imprese consorziate, dei quali almeno uno scelto tra i consorziati promotori, compreso il Presidente ed il Vicepresidente;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- f) il Collegio dei Garanti.

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art.7

L'Assemblea rappresenta tutti i consorziati e le sue deliberazioni, se assunte in piena conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei consorziati è convocata almeno una volta ogni anno su decisione del Consiglio Direttivo o ad iniziativa del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci, con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, telefax, o posta elettronica con prova di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Ogni consorziato ordinario ha diritto ad un voto, qualsiasi sia l'ammontare della sua quota consortile, e può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe, esclusivamente di consorziati ordinari, rilasciate con atto scritto ed esibite anteriormente alla costituzione dell'Assemblea. Ogni consorziato promotore ha diritto a tre voti e può essere portatore di un numero massimo di nove deleghe, di consorziati ordinari e/o promotori.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute e approva il rendiconto annuale;
- b) impartisce direttive di massima per la gestione del Consorzio;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti, attribuendo a ciascuno le rispettive cariche;
- d) determina i compensi per i membri del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- f) delibera sulla trasformazione del Consorzio in altra forma giuridica;
- g) delibera sulle fusioni con altri Consorzi;
- h) delibera sulla proroga e/o sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- i) nomina i liquidatori stabilendo i loro poteri;

l) tratta tutti gli argomenti di sua competenza a termini di Statuto e a norma di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), sono valide in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto, e con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali a parità di voto è eletto il più anziano di età.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

L'assemblea nomina un Segretario, che redige il verbale, che deve essere firmato sia dal Presidente che dal Segretario stesso.

In caso di Assemblea straordinaria sarà il Notaio a fungere da Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Al Consiglio Direttivo, che rimane in carica cinque esercizi con scadenza coincidente con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica, i cui membri sono rieleggibili, compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del Consorzio, salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei consorziati, potendo quindi, a puro titolo esemplificativo:

- a) pronunciarsi insindacabilmente sulle domande di ammissione al Consorzio;
- b) determinare importi, termini e modalità dei corrispettivi e delle obbligazioni a carico dei consorziati per i servizi resi agli stessi dal Consorzio;
- c) dare esecuzione alle norme statutarie e alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compilare il rendiconto economico annuale;
- e) stipulare, tramite il Presidente, e dare esecuzione alle convenzioni con gli Istituti di credito ed altri Enti;
- f) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti del Consorzio;
- g) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di Garanzia o per le spese di gestione e amministrazione;
- h) nominare al suo interno un Amministratore Delegato per la esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, con le facoltà, attribuzioni ed i poteri determinati dallo stesso Consiglio;
- i) delegare al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri alcune delle proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.

Al Consiglio Direttivo è demandato pure il potere di far partecipare il Consorzio a strutture consortili o altre organizzazioni a carattere provinciale, regionale e nazionale che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri, non ammettendosi deleghe, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare il Presidente a definire i più opportuni accordi per raggiungere le finalità del Consorzio. Al Consiglio Direttivo spetta deliberare sulla prestazione della garanzia per le pratiche di affidamento presentate al Consorzio potendo, altresì, delegare ad un Comitato Tecnico, composto da tre membri, la preliminare selezione delle pratiche. In alcuni casi potrà essere delegata al Comitato Tecnico la delibera di alcune pratiche secondo limiti e criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.

I membri del Comitato Tecnico possono essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, tra i consorziati e, se ritenuto opportuno, anche tra i non consorziati.

Il Comitato Tecnico potrà riunirsi su invito del Presidente del Consorzio o dell'Amministratore Delegato e le sue deliberazioni saranno valide con la presenza di almeno due dei suoi membri, fermo restando che lo stesso Comitato Tecnico esprimerà il solo parere consultivo sulle domande di fido presentate dai consorziati secondo le norme contenute nelle convenzioni stipulate con gli

Istituti di Credito e/o altri Enti, ad eccezione delle eventuali autonomie deliberative delegate allo stesso.

Al Consiglio Direttivo competono, tra l'altro: la gestione e l'amministrazione del "fondo consortile di garanzia collettiva", attraverso la stipulazione di convenzioni con Istituti di credito ed altri Enti.

Al Consiglio Direttivo competono anche la gestione e l'amministrazione del fondo consortile attraverso la istituzione e la messa in atto di tutti gli altri rapporti e legami necessari per conseguire lo scopo del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo concorderà con gli eventuali singoli fidejussori o costitutori di deposito cauzionale il contenuto, i termini e le modalità delle singole fidejussioni e/o depositi cauzionali delle quali avrà la gestione, costituendosi, tramite il Consorzio, mandatario degli stessi nei confronti degli Istituti di credito o altri Enti interessati. Il Consorzio risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il fondo consortile. Nella necessità di dover reperire risorse economiche ad integrazione del fondo consortile, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea dei consorziati per deliberare il suo reintegro attraverso contributi straordinari versati dai consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente il Consorzio verso terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado e in qualunque sede deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Consorzio, o altrove purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo ed in sua mancanza dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle relative deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 9

Il Collegio dei garanti si compone di tre membri effettivi, di cui uno ne assume la presidenza, e due supplenti che vengono nominati dall'Assemblea.

Il Collegio, che dura in carica tre esercizi con scadenza coincidente con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica, e che sono rieleggibili, devono avere i requisiti stabiliti dalla legge.

Non sono eleggibili a tale carica, e, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini dei membri del Consiglio Direttivo sino al quarto grado.

Al Collegio dei garanti spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti in materia, tra le quali: verifica la regolare gestione del Consorzio, vigila sul rispetto delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO-AVANZI DI GESTIONE

Art. 10

- Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio decorre dall' 1 gennaio e termina al 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio è convocata entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedono il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento ai centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

- Avanzi di gestione

Non può realizzarsi la distribuzione ai consorziati sotto qualsiasi forma degli avanzi di gestione.

SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

- Liquidazione-Scioglimento

La liquidazione e/o lo scioglimento del Consorzio può avvenire per le cause previste dall'art. 2611 c.c. e per deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei consorziati nomina un liquidatore e ne determina i relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente dopo il pagamento di tutte le passività, e restituite le somme di terzi affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione, è devoluto, alla fine della liquidazione, con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati, a favore di organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

- Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.